

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 20 giugno 2024, n. 291 **Domus Aurea Nuova Salus S.r.l. (P.Iva 06405590727) - Revoca dell'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett c) e dell'art 14 comma 2 della LR 9 del 2017 rilasciata con D.D. n. 643 del 15/09/2015 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali relativi al Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Domus Aurea Nuova Salus S.r.l. ubicato in Noicattaro (BA) alla Contrada Masseria Giotta n. 1 con dotazione di 30 posti.**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 25 del 28/07/2023 di proroga dell'incarico di direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in condizione di Fragilità- Assistenza Sociosanitaria;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

In Bari, sulla base dell'istruttoria espletata dai funzionari istruttori, e confermata dal Dirigente di Servizio, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO), riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9/2017 "Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" e s.m.i., dispone:

- Art. 3 commi 1 e 3 - Compiti della Regione:

"1. La Regione con appositi regolamenti:

a) individua gli ambiti territoriali in cui si riscontrano carenze di strutture o di capacità produttive ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), ai fini della verifica di compatibilità del progetto, propedeutica all'autorizzazione alla realizzazione, nonché il fabbisogno di assistenza e gli standard per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private, ai fini dell'accreditamento istituzionale; procede a eventuali rimodulazioni della rete dei presidi ospedalieri pubblici e privati;

b) stabilisce i requisiti per l'autorizzazione all'esercizio e i requisiti per l'accreditamento istituzionale.

3. Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo):

a) rilascia il parere favorevole di compatibilità ex articolo 8-ter del d.lgs. 502/1992, ai fini del rilascio

dell'autorizzazione alla realizzazione di cui all'articolo 7;

a bis) applica le sanzioni di cui all'articolo 14 per le strutture di propria competenza e, nei casi previsti dalla legge, la decadenza dall'autorizzazione all'esercizio;

a) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza è data comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

- Art. 6 comma 1 - Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio:

"1. I requisiti minimi strutturali, tecnologici e organizzativi richiesti per l'autorizzazione delle strutture sanitarie e socio-sanitarie sono quelli previsti dal regolamento regionale o altra specifica normativa.

- Art. 8 - Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie:

"1. Tutti i soggetti che intendono gestire attività sanitaria o socio-sanitaria soggetta ad autorizzazione all'esercizio sono tenuti a presentare domanda alla Regione o al comune.

2. Alla domanda di autorizzazione all'esercizio devono essere allegati il titolo attestante l'agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall'ente competente. L'atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

(omissis)

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.

6. Completato l'iter istruttorio, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale inoltra gli atti degli accertamenti e il parere conclusivo alla Regione o al comune competente, che, in caso di esito favorevole, rilasciano l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria o socio-sanitaria entro i successivi sessanta giorni, fatta salva l'interruzione del termine, per non più di trenta giorni e per una sola volta, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione, e che questa non possa acquisire autonomamente. Il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. (omissis)"

- Art. 11 comma 1 - Legale rappresentante della struttura:

"Il legale rappresentante della struttura comunica tempestivamente all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio :

a) il nominativo del sostituto del responsabile sanitario in caso di assenza o impedimento dello stesso;

b) le sostituzioni e/o le integrazioni del personale sanitario operante nella struttura;

c) tutte le variazioni e trasformazioni intervenute nella natura giuridica e nella composizione della società titolare della struttura;

d) la temporanea chiusura o inattività della struttura;

e) eventuali contratti decentrati o aziendali con le organizzazioni sindacali."

- Art. 14 commi da 1 a 3 : Sanzioni:

“1. Il dirigente della sezione regionale competente o il comune, secondo le rispettive competenze, a seguito di accertamenti eseguiti dagli organi della pubblica amministrazione incaricati della vigilanza, dispongono previa osservanza della l. 241/1990:

la chiusura di strutture o attività aperte senza le preventive autorizzazioni;

la cessazione dell'attività trasferita in altra sede senza la preventiva autorizzazione di cui all'articolo 18.

2. Il dirigente delle sezione regionale competente o il comune revocano l'autorizzazione e dispongono la chiusura della struttura nella quale sia stato accertato l'esercizio abusivo della professione sanitaria o in cui siano state commesse gravi e/o reiterate inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute dei cittadini, fatta salva, nei casi previsti, la trasmissione di informativa di reato all'Autorità giudiziaria.

3. Nei casi previsti ai commi 1 e 2 è comminata la sanzione amministrativa pecuniaria compresa fra un minimo di euro 10 mila e un massimo di euro 60 mila.”

- Art. 16 comma 1 - Verifica periodica dei requisiti minimi e vigilanza:

*“1. Sulla permanenza dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa, e sulla assenza di cause di decadenza dall'autorizzazione all'esercizio previste dall'articolo 9, comma 5, vigilano gli organi competenti. Il legale rappresentante **del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente** al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. (omissis)”;*

In data 9/02/2019 è entrato in vigore il R.R. n. 4 del 21/01/2019 ad oggetto *“Regolamento regionale sull'Assistenza residenziale e semiresidenziale ai soggetti non autosufficienti - Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) estensiva e di mantenimento- Centro diurno per soggetti non autosufficienti”* ove sono confluite diverse tipologie di strutture precedentemente disciplinate dal R.R. n. 3/2005 e dal R.R. n. 4/2007.

Il predetto Regolamento Regione prevede:

- all'art 12.1 (Disposizioni Transitorie) che:

“a) La giunta regionale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, approva un atto ricognitivo di tutte le strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 e dei posti letto di RSA ex R.R. 3/2005 e di RSSA ex art. 66 R.R. n. 4/2007 e s.m.i. rientranti nell'ambito di applicazione dei commi 3 e 4 del precedente art. 10, con l'indicazione: 1) dei posti letto di RSA non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 dell'art.10; 2) dei posti letto da assegnare alle strutture ammesse ai finanziamenti di cui all'art. 29 comma 7 della legge regionale n. 9/17 e s.m.i entro la data di entrata in vigore della stessa legge, entro la percentuale pari al 5% dei posti letto di cui alla precedente punto 1.”

- all'art 12.6 (Norme transitorie per i centri diurni ex art. 60 ter r.r. 4/2007 e smi autorizzati al funzionamento e non contrattualizzati con le AA.SS.LL.) che:

“1. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio come Centri Diurni disciplinati dal presente regolamento si adeguano ai requisiti dallo stesso previsti nei termini di seguito indicati a far data dall'entrata in vigore del presente regolamento:

- a. entro 6 mesi per i requisiti organizzativi e tecnologici minimi e specifici;*
- b. entro 3 anni per i requisiti strutturali minimi e specifici.*

In deroga al precedente punto b), i Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi possono mantenere i requisiti strutturali previsti dalla previgente normativa.

2. I Centri diurni ex art. 60 ter R.R. 4/2007 e smi già autorizzati al funzionamento alla data di entrata in vigore del presente regolamento e non contrattualizzati con la ASL, a seguito dell'approvazione dell'atto di Giunta regionale di cui all'art. 12.1, lett.b) e relativamente ai posti semiresidenziali disponibili, possono presentare istanza di accreditamento come Centri diurni disciplinati dal presente regolamento, previa conferma dell'autorizzazione all'esercizio".

Con DGR 25 novembre 2019, n. 2153 ad oggetto "R.R. n. 4/2019 - art. 12.1 - Atto ricognitivo delle strutture rientranti tra le autorizzate all'esercizio di cui all'art.9, comma 3 e dei posti letto/posti rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui all'art. 10, commi 3 e 4 - Posti letto/posti disponibili ai fini del rilascio di nuove autorizzazioni all'esercizio e di accreditamento" la Regione approvava:

- l'allegato A, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione delle strutture rientranti tra gli autorizzati all'esercizio di cui al comma 3 dell'art. 9 R.R. n. 4/2019; la determinazione dei posti disponibili ai fini di nuove autorizzazioni all'esercizio; le disposizioni generali relative ai posti autorizzabili all'esercizio; i modelli di domanda per le autorizzazioni alla realizzazione e le autorizzazioni all'esercizio predisposti per le autorizzazioni in forma singola o associata;
- l'allegato B, in applicazione dell'art. 12 "NORME TRANSITORIE" - punto 12.1 "DISPOSIZIONI TRANSITORIE", riportante la ricognizione: – dei posti letto/posti di strutture rientranti nella riserva di posti accreditabili di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 10 R.R. n. 4/2019 con l'indicazione: a) dei posti letto di RSA e di Centri diurni per soggetti non autosufficienti ancora disponibili, e rientranti nel fabbisogno di accreditamento di cui al comma 1 dell'art.10, da assegnare ai sensi del comma 5 e 7 dell'art.10; (omissis) le indicazioni operative relative ai posti accreditabili; – i modelli di domanda per le conferme delle autorizzazioni all'esercizio e per gli accreditamenti, predisposti per le autorizzazioni e gli accreditamenti in forma singola o associata.

Con la DGR 2153 del 2019 la Regione stabiliva altresì le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento precisando quanto ai requisiti da possedersi all'atto della presentazione dell'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio che:

"Ai sensi del precedente art. 12.6 i requisiti da possedersi all'atto dell'istanza per l'ottenimento della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accREDITAMENTO sono i seguenti:

1. R.R. N. 3/2010 - SEZIONE A - REQUISITI STRUTTURALI GENERALI per espresso rinvio nell'art. 14 del R.R. n. 4/2019 e coincidenti con i requisiti strutturali generali per il Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui all'art. 4 del R.R. n. 4/2019

2. R.R. 4/2007 e s.m.i. - REQUISITI STRUTTURALI

- art. 36 - requisiti comuni alle strutture
- art. 60 ter - requisiti strutturali

3. R.R. 4/2019 - ART.6 REQUISITI MINIMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL CENTRO DIURNO PER SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

- 6.2 requisiti minimi organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

4. R.R. 4/2019 - ART.7 REQUISITI SPECIFICI PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

- 7.4 requisiti specifici organizzativi del Centro diurno per soggetti non autosufficienti

5. R.R. 16/2019 "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCREDITAMENTO - APPROVAZIONE MANUALI DI ACCREDITAMENTO DELLE STRUTTURE SANITARIE E SOCIO-SANITARIE"

Con Determinazione n. 643 del 15/09/2015 il Responsabile Del Servizio Servizi Sociali - Servizio Civico del Comune di Noicattaro (BA) autorizzava al funzionamento il Centro Diurno Integrato per il supporto cognitivo e comportamentale ai soggetti affetti da demenza (art. 60 Ter Reg. Reg. n.4/2007 e s.m.i.) denominato "Domus Aurea Nuova Salus" ubicato in Noicattaro (BA) alla Contrada Masseria Giotta, 1.

La predetta Struttura veniva iscritta nel Registro Regionale delle strutture e dei servizi autorizzati all'esercizio

delle attività socio-assistenziali destinate ai disabili (art. 60 ter R.R. n. 4/2007) con Determinazione Regionale della Regione Puglia – Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità n. 821 del 21/10/2015.

Con pec del 31/01/2020 il legale rappresentante della Domus Aurea Nuova Salus in ottemperanza alle previsioni di cui al RR 4 del 2019 e alla DGR 2153 del 2019, presentava istanza di conferma dell'atto autorizzativo e di accreditamento per il Centro diurno non autosufficienti denominato "Domus Aurea Nuova Salus" ubicato in Noicattaro (BA) Contrada Masseria Giotta, 1 per 30 posti ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e per 30 posti ai fini dell'accreditamento.

Con DGR 1006 del 2020 (Pubblicata sul BURP n. 103 del 14/07/2020) ad oggetto: "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" la Regione assegnava al Centro diurno non autosufficienti di titolarità della Domus Aurea Nuova Salus 30 posti ai fini della conferma dell'autorizzazione all'esercizio e 23 posti ai fini dell'accreditamento.

Nella predetta determinazione si stabiliva altresì che "2. A seguito dell'approvazione del presente provvedimento, in riferimento alle istanze di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentate dalle strutture sociosanitarie ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e DGR n. 2154/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili indicati nelle tabelle 2, 4, 10 e 11 allegate al presente provvedimento, sarà avviata la fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 e RR 5/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione. All'esito delle verifiche e a seguito di acquisizione di parere favorevole sul possesso dei predetti requisiti rilasciato dal Dipartimento di prevenzione incaricato, la competente Sezione regionale provvede a rilasciare il provvedimento di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento".

Con successiva DGR 1409 del 2020 ad oggetto "DGR n. 1006 del 30/06/2020 "Regolamenti regionali n. 4 e 5 del 2019 — Approvazione preintese - Assegnazione provvisoria di posti autorizzabili ed accreditabili – Indirizzi applicativi alle Aziende Sanitarie Locali" – Modifica ed integrazioni" la Regione confermava al "Domus Aurea Nuova Salus" l'assegnazione dei posti già effettuata con la DGR 1006 del 2020.

A seguito dell'approvazione del predetto provvedimento, in riferimento all'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento presentata dalla Domus Aurea Nuova Salus ai sensi delle DGR n. 2153/2019 e tenuto conto del numero di posti accreditabili come assegnati, veniva dato avvio alla fase di verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi di cui ai RR 4/2019 mediante disposizione di incarico ai Dipartimenti di Prevenzione delle Asl Bari e Lecce (giusta nota prot. di incarico n. AOO 183_4007 del 09/03/2021).

Con Deliberazione della giunta regionale 28 ottobre 2021, n. 1729 (BURP n 139 del 10/11/2021) ad oggetto "Attuazione dell'art 18 della LR N. 26/2020 - Assegnazione provvisoria dei posti a completamento dei nuclei ai fini dell'accreditamento" la Regione dava attuazione all'art 18 della LR 26 del 2020 procedendo al completamento dell'accreditamento dei soli nuclei minimi che fossero risultati incompleti nei precedenti atti di assegnazione.

Con la predetta DGR 1729 del 2021 si stabiliva altresì di "assegnare un termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento entro il quale i legali rappresentanti delle strutture assegnatarie degli ulteriori posti in accreditamento dovranno trasmettere all'indirizzo pec: sociosanitario.regione@pec.rupar.puglia.it la dichiarazione di accettazione degli ulteriori posti assegnati, ovvero rinuncia espressa".

Con riferimento al Centro diurno non autosufficienti di che trattasi con la predetta Deliberazione la Regione provvedeva ad assegnare in via provvisoria e fatta salva l'accettazione nei termini previsti, 7 posti ulteriori in accreditamento oltre ai 23 già assegnati con la precedente DGR 1006 del 2020 e smi.

Con pec del 29/11/2021, acquisita al protocollo al n AOO 183 16074 del 10/12/2021, la struttura accettava gli ulteriori 7 posti assegnati in accreditamento.

Con nota prot. n. AOO 183 999 del 24/01/2022 la Regione comunicava al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari e Asl Lecce che *“con DGR 1729 del 28/10/2021 (pubblicata sul BURP n. 139 del 10/11/2021) integrata dalla DGR 2243 del 29/12/2021 è stato aggiornato il numero dei posti ai fini dell’accreditamento. Pertanto il numero dei posti di cui innanzi è il seguente: Posti letto ai fini della conferma dell’autorizzazione all’esercizio: 30; Posti letto ai fini dell’accreditamento: 30”*.

Con pec del 17/10/2023 acquisita al protocollo della sezione al AOO 183 n° 16443 del 18/10/2023 il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari, incaricato delle verifiche per la conferma del titolo autorizzativo, inviava nota prot. n. 128884 del 17/10/2023, comunicando che: *“Quest’ufficio si determina per un definitivo giudizio FAVOREVOLE d’esito alla verifica dei requisiti (allegato 2) del CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ALZHEIMER gestito dalla in ‘Domus Aurea Nuova Salus SRL’, per il soddisfacimento delle singole evidenze di autorizzazione all’esercizio e sussistenza dei requisiti minimi e specifici previsti dal Reg. Reg. n° 4 e 5/2019 e L.Reg. n.5/2017 per un nucleo complessivo di 30 ospiti. **Nella verifica eseguita sono stati valutati solo gli aspetti strutturali, in quanto al momento la struttura ospitante CENTRO DIURNO INTEGRATO PER ALZHEIMER denominato DOMUS AUREA NUOVA SALUS, non risultava in esercizio per mancanza di utenza, così come dichiarato con specifica nota dall’amministratore Dott. Bosna Eugenio, di utilizzo di personale dedicato già individuato con precontratti e apposita programmazione.”***

Unitamente al predetto parere il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari inoltrava l’ALLEGATO 2, contenente le informazioni sulle operazioni di verifica dei requisiti per l’autorizzazione all’esercizio dell’attività ottenute a seguito del sopralluogo del 12/10/2023.

Con pec del 03/11/2023 acquisita al protocollo di questa Sezione al n AOO 183 n° 17534 del 09/11/2023 il Dipartimento di prevenzione della Asl Lecce trasmetteva prot. n. 159925 del 03/11/2023 con cui in riferimento alle verifiche effettuate sui requisiti di accreditamento, comunicava: *“Preso atto che il Dipartimento di Prevenzione dell’Asl Bari ha rilasciato, con nota di prot. n. 12884/2023 del 17/10/2023, parere favorevole per la conferma dell’autorizzazione all’esercizio, solo per gli aspetti strutturali in quanto al momento della verifica la struttura ospitante il Centro Diurno non risultava in esercizio per mancanza di ospiti. Il personale in organico risulta carente ancor che per lo stesso è stato acquisito impegno all’assunzione come si evince dall’organigramma che si allega in copia”*. Inoltre il Dipartimento a completamento del fascicolo istruttorio trasmetteva le griglie fase PLAN.

Con nota AOO_RP protocollo N.0206016 del 30/04/2024 ad oggetto: *“Centro non autosufficienti di titolarità della ‘Domus Aurea Nuova Salus’ sita in Noicattaro (BA) alla Contrada Masseria Giotta n. 1 - Avvio del procedimento ai sensi dell’art 10 bis della L 241 del 1990 di rigetto dell’istanza di conferma dell’autorizzazione all’esercizio e accreditamento e conseguente revoca dell’atto di autorizzazione al funzionamento”* questo Ufficio comunicava al legale rappresentante che:

“1.Sulla carenza/mancaza dei requisiti come causa di rigetto dell’istanza di rinnovo dell’autorizzazione

Con l’entrata in vigore dei nuovi RR 4 e 5 del 2019 le strutture di cui all’art 9 comma 3 dei predetti Regolamenti erano tenute a presentare istanza per la conferma del titolo autorizzativo e di accreditamento entro il 31/01/2020.

*La conferma/rilascio del titolo era subordinata alle verifiche da parte del Dipartimento di Prevenzione della Asl competente della sussistenza dei requisiti strutturali, **organizzativi** e tecnologici per il cui adeguamento era stato concesso termine di sei mesi (per i requisiti tecnologici ed organizzativi) e di tre anni per quelli strutturali dall’entrata in vigore dei RR 4 e 5 del 2019, salvo che la struttura non intendesse conservare i requisiti strutturali di cui al RR 4 del 2007.*

A seguito della presentazione dell'istanza le strutture erano quindi tenute ad adeguarsi ai nuovi requisiti regolamentari incorrendo nell'ipotesi di mancato adeguamento nei termini indicati nella revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art 14 commi 6 e 8.

Quanto ai termini per l'adeguamento ai requisiti organizzativi e strutturali gli stessi sono definitivamente spirati in data 09/08/2019 (sei mesi dall'entrata in vigore dei Reg. Reg.li 4 e 5 del 2019 del 09/02/2019).

Quanto a quelli strutturali la struttura invece poteva conservare quelli del vecchio regolamento 4 del 2007 ovvero adeguarsi ai nuovi entro il 09/02/2022.

L'ipotesi di mancato adeguamento ai requisiti del nuovo Regolamento va tuttavia distinta da quella, del tutto differente, di inattività della struttura, ipotesi che invece determina il rigetto dell'istanza di conferma/rilascio dell'autorizzazione per mancanza di tutti i requisiti indicati nell'art 6 della LR 9 del 2017 con conseguente mancato rinnovo/conferma del titolo originario rilasciato dal Comune competente prima dell'entrata in vigore della LR 9 del 2017.

Non vi è dubbio infatti che il potere di ritiro/revoca dell'atto di autorizzazione al funzionamento originario consegue dall'art 3 della LR 9 del 2017 al venir meno delle condizioni poste a base dell'autorizzazione (C.d.s., Sez. IV 01/10/2004 n. 6409).

In tale ultima ipotesi la caducazione dell'atto autorizzativo con conseguente cessazione dell'attività è da considerarsi come un atto dovuto da adottarsi in conseguenza del semplice riscontro del mancato esercizio dell'attività, atteso la gravità della continuità delle carenze e delle violazioni di legge e di regolamento non suscettibili di sanatoria.

Dall'entrata in vigore della LR 9 del 2017 la competenza per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio è infatti passata dal Comune alla Regione che al fine di far transitare le strutture operanti sul territorio dalla vecchia alla nuova normativa ha imposto alle stesse l'adeguamento ai requisiti indicati nel RR 4 del 2019 nei termini ivi previsti.

Tanto ai fini della conferma dell'autorizzazione esistente e sul presupposto che la struttura fosse in piena attività, posto che nell'ipotesi in cui la struttura non sia operativa il relativo titolo non può essere confermato e quindi va ritirato per totale assenza dei requisiti previsti dalla normativa.

Ebbene non v'è dubbio che la Domus Aurea Nuova Salus non abbia completato il piano di adeguamento ai requisiti nei termini imposti e che conseguentemente non risulta allo stato soddisfare i requisiti strutturali e tecnologici previsti dal RR 4 del 2019, pur a termini scaduti.

2. Sulla riconducibilità della violazione all'ipotesi di cui all'art 14 comma 2 della LR 9 del 2017

L'art 14 comma 2 della Lr 9 del 2017 prevede che la revoca dell'autorizzazione di una struttura socio sanitaria non può che conseguire all'ipotesi di "gravi inadempienze comportati situazioni di pericolo per la salute dei cittadini" tra le quali non può non rientrare la situazione in cui essa non sia più operativa da anni o operi con standard inferiori a quelli previsti da normativa.

Che la mancanza di operatività della struttura integri una situazione di pericolo per la salute dei cittadini discende dalla circostanza che gli operatori privati o privati/accreditati non sono semplici fornitori di servizi, in un ambito puramente contrattualistico, sorretto da principi di massimo profitto e di totale deresponsabilizzazione circa il governo del settore, ma sono soggetti di un complesso sistema pubblico-privato qualificato dal raggiungimento di fini di pubblico interesse di particolare rilevanza costituzionale, **quale il diritto alla salute**, su cui gravano obblighi di partecipazione e cooperazione (Cons. St., sez. III, 29 luglio 2011 n. 4529, 14 giugno 2011 n. 3611 e 13 aprile 2011 n. 2290; Corte Costituzionale 28 luglio 1995 n. 416).

In altre parole a fronte del rilascio dell'autorizzazione il soggetto è tenuto ad avviare e garantire il servizio all'utenza risultante, a contrario, inadempiente all'obbligo assunto e ledendo così il diritto alla tutela della salute pubblica.

Ed invero come noto il cittadino esercita una pretesa diretta alla tutela del diritto alla salute garantito dall'art 32 della Cost. che la Corte costituzionale definisce come diritto primario e fondamentale.

Tale principio deve ritenersi applicabile anche in seguito all'introduzione del sistema dell'accreditamento di cui agli artt 8 e 8 bis del decreto legislativo 502 del 1992, dal momento che tale sistema riconosce all'assistito il diritto alla libera scelta della struttura alla quale rivolgersi, con il solo limite costituito dalle esercitabilità di

questa scelta nell'ambito dei soggetti autorizzati e/o accreditati a cui la Regione abbia riconosciuto il possesso di specifici requisiti - cd standard strutturati-organizzati e tecnologici che consentono l'esercizio dell'attività e quindi la copertura del servizio a favore del cittadino – utente.

In altre parole alla scelta di programmazione sanitaria , riguardo alla quale l'amministrazione conserva poteri di autotutela e di controllo anche nella fase attuativa, corrisponde un obbligo della struttura a garantire il servizio sul territorio a garanzia di tutela dei cittadini quali aventi diritto a avanzare quella pretesa diretta alla tutela del diritto alla salute.

La mancata fornitura del servizio o l'esercizio con standard inferiori mette a rischio la salute degli utenti esponendo la pa al rischio di pretese risarcitorie e obbligandola ad interrompere qualsiasi rapporto con il soggetto non più affidabile.

Tanto premesso, è evidente che la Domus Aurea Nuova Salus sia incorsa nella violazione dell'art. 11 e dell'art. 16 della LR 9 del 2017 laddove prevede l'obbligo per il legale rappresentante del soggetto autorizzato di comunicare tempestivamente, all'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio, l'inattività della struttura e di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente **la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio.**

Il venir meno dei presupposti per l'autorizzazione determina inesorabilmente il rigetto dell'istanza di accreditamento.

Si comunica, ai sensi degli artt. 10 bis della Legge 241/90 e dell'art 3 comma 3 lett c) smi l'avvio del procedimento di rigetto dell'istanza di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento per mancanza dei requisiti richiesti dalla normativa per l'accesso al sistema sociosanitario con conseguente revoca dell'atto di autorizzazione al funzionamento.

La Domus Aurea Nuova Salus entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, ha diritto di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni, eventualmente corredate da relativa documentazione.”

Con pec del 07/05/2024, acquisita al protocollo della Regione Puglia al AOO_RP N.0216868 del 07/05/2024, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Domus Aurea Nuova Salus comunicava al Dipartimento promozione della salute e del benessere animale; al Dipartimento di Prevenzione Asl Bari; al Dipartimento di Prevenzione Asl Lecce e al Direttore dell'Area Servizio Socio Sanitario Asl Bari, che: “In risposta a vs. Prot. N. 0206016/2024 del 30/04/2024, diamo comunicazione di non voler esercitare il nostro diritto di presentare, per iscritto, le proprie osservazioni o motivi ostativi all'accoglimento della suddetta istanza, eventualmente corredate da relativa documentazione”.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. lgs. n. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- revocare l'autorizzazione al funzionamento ai sensi dell'art. 3 comma 3 lett c) e dell'art 14 comma 2 della L.R. 9 del 2017 rilasciata con D.D. n. 643 del 15/09/2015 nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali relativi al Centro diurno per soggetti non autosufficienti di cui al R.R. n. 4/2019 di titolarità della Domus Aurea Nuova Salus S.r.l. ubicato in Noicattaro (BA) alla Contrada Masseria Giotta n. 1 con dotazione di 30 posti.
- trasmettere il presente avviso al Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari e al Direttore dell'Area Sociosanitaria per gli adempimenti di competenza.

di notificare il presente provvedimento:

- Al legale rappresentante della Domus Aurea Nuova Salus domusaureansalus@pec.it
- Al Dipartimento di Prevenzione Asl Bari dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it
- Al Dipartimento di Prevenzione della Asl Lecce dipartimento.prevenzione@pec.asl.lecce.it
- Al Direttore dell'Area Servizio Socio Sanitario Asl Bari servsocio-sanitari.aslbari@pec.rupar.puglia.it

Il presente provvedimento:

- a. sarà pubblicato sul BURP ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- b. Sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- c. sarà trasmesso in copia conforme all'originale alla Segreteria della Giunta Regionale;
- d. sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all'art.23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- e. sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- f. il presente atto, composto da n.13 fascie, è adottato in originale;
- g. viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Andrea Ricco

E.Q.. Autorizzazione e Accreditamento Strutture Sociosanitarie negli Ambiti Territoriali
Brindisi-Lecce-Taranto
Francesca Vantaggiato

Il Dirigente del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza alle Persone in Condizioni
di Fragilità - Assistenza Sociosanitaria
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro